

N. 00378/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00112/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2011, proposto da:

Paradiso Matteo e Rubbio Mattea, genitori di Paradiso Valeriano;  
Caputo Giovanni e Zeoli Lucia Alberta, genitori di Caputo Antonio;  
Danza Pasquale e Rotondo Filomena, genitori di Danza Gaetano;  
Milanese Giuseppe e Rutigliano Anna, genitori di Milanese Michele;  
Capobianco Patrizia, affidataria del minore Coviello Xairo, giusta  
sentenza e ordinanza del Tribunale di Dielsdorf del 3.10.2002; Puzio  
Stefania, genitore di Puzio Michele Pio; Pipoli Gennaro e Cannarile  
Katia, genitori di Pipoli Saverio; Regano Gianfranco, nato ad Andria  
(BA) il 25.01.1972, in proprio; Bolognini Vito e Martino Emanuela,  
genitori di Bolognini Valentino; D'Amato Michele e Salerno Anna,  
genitori di D'Amato Angelo; Corroppoli Donato e Palma Erminia,

genitori di Corroppoli Maria Vincenza; De Cesare Matteo e Vasti Maria Cristina, genitori di De Cesare Donato Antonio; Meliota Raffaele e Valenzano Angela, genitori di Meliota Vito; Alicino Francesco e Pavoni Carla, genitori di Alicino Giulia Pia; Esposito Giuseppe e Terrone Luisa, genitori di Esposito Chiara; Merla Rosa, tutrice di Padula Anna, giusta affidamento del Tribunale di Bari nr.1807/01, R.civ.; Merla Rosa, affidataria della minore Laidò Francesca, giusta disposizione del Comune di S. Giovanni Rotondo del 31.10.2009; Ciavarella Carmine Pio e Rinaldi Nicoletta, genitori di Ciavarella Francesco Pio; Piacentino Michele e Cirella Antonietta, genitori di Piacentino Teresa; Martino Giovanni e Russo Rosa, genitori di Martino Luigi; Barbano Michele e De Padova Antonietta, genitori di Barbano Luigi Pio; La Fratta Ferdinando Antonio e Mingirulli Anna Teresa, genitori di La Fratta Michele; Cappucci Michele e Ferrara Brigida, genitori di Cappucci Maria Nicla; De Santis Matteo e Natale Maria Grazia, genitori di De Santis Michele; Paglione Luigi e Potito Anna, Maria, genitori di Paglione Gemma; Nardella Giuseppe e Palumbieri Annina, genitori di Nardella Emanuele; Nardella Michele e Villani Celeste, genitori di Nardella Matteo; Ianzano Giuseppe e Di Mauro Teresina, genitori di Ianzano Matteo; Siena Gabriela, genitori di Nardella Michelangelo;/ Conoscitore Salvatore e Vitulano Maria Siponta, genitori di Conoscitore Massimiliano; D'Anzeris Pietro e Vairo Gabriella, genitori di D'Anzeris Andrea; Tomaiuolo Domenico e Castriotta

Vincenza, genitori di Tomaiuolo Micaela; Puddu Anna Maria, amministratore di sostegno di Di Biccari Luisa, giusta verbale di giuramento del Tribunale ordinario di Foggia, sezione staccata di Manfredonia del 4.03.2009; Di Sabato Rossella, genitore di Di Sabato Raffaella; Palena Lorenzo e Valli Maria, genitori di Palena Michele; Bottalico Raffaele e Palombo Anna, genitori di Bottalico Orazio; D'Ambrosio Salvatore e Aprile Vanda, genitori di D'Ambrosio Gianantonio; Santoro Maria Carmela, genitore di De Padova Angela; / La Torre Matteo e Salcuni Giuseppina, genitori di La Torre Filomena; Santoro Eleonora, genitore di Calore Ciuffreda Maria Giuseppina, giusta ricorso per separazione consensuale del dicembre 2004; di Padova Antonio e Langianese della Patria Rosa, genitori di di Padova Michela; Basta Mario e Lombardi Giulia, genitori di Basta Angela Pia; Totaro Francesco Paolo e Scirpoli Antonietta, genitori di Totaro Viviana Pia; Simone Cinzia, genitore di Gargallo Anna Lucia, affidataria della minore giusta sentenza del Tribunale di Foggia nr.1007 del 2001; Ciociola Costantino e Peragine Domenica, genitori di Ciociola Raffaele; /Facciorusso Giovanni e Totaro Sipontina, genitori di Facciorusso Maria Michela; Maiolo Mauro e Santoro Luisa, genitori di Maiolo Rita; Vitale Raffaele e Palena Cinzia, genitori di Vitale Alessia; Ciociola Carlo e D'Oria Vincenza, genitori di Ciociola Maria Grazia; Fusilli Saveria e Vero Raffaella, genitori di Fusilli Pia; Falcone Michele e di Bari Libera Maria, genitori di Falcone Berardino Pio; Pesante Vincenzo e

Riccardi Anna, genitori di Pesante Barbara; Quitadamo Domenico e Principe Rosanna, genitori di Quitadamo Michele; Frattarolo Matteo e Coccia Lucia, genitori di Frattarolo Gilda; Guicciardini Francesco e Trimigno Siponta, genitori di Guicciardini Nicola, Pio; de Filippo Matteo e Santamaria Antonia, genitori di de Filippo Michele; Prencipe Pietro e Prencipe Anna, genitori di Prencipe Natalia; Salvemini Nicola e Berardinetti Anna, genitori di Salvemini Natalia; Grilli Pasquale e Santovito Vincenza, genitori di Grilli Francesco; Trotta Maria, affidataria di Bisceglia Ester, giusta sentenza del Tribunale ordinario di Foggia r.g.1917/2003; tutti in proprio ed esercenti la potestà dei citati minori, rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Angelo Stella in Bari, via Roberto Da Bari, 112;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale Foggia, Ufficio Scolastico Provinciale Bari, Scuola Media Statale Paolillo di Cerignola (Fg), Scuola Elementare Mendes di Casnuovo Monterotaro (Fg), I.P.S.A. Pacinotti di Foggia, Istituto Tecnico Carafa di Andria (Bat), Liceo Classico Zingarelli di Cerignola (Fg), Istituto Superiore Pestalozzi di S. Severo (Fg), Istituto Comprensivo Alessandro De Bonis di S.Giovanni Rotondo (Fg), Istituto Magistrale Maria Immacolata di S.Giovanni Rotondo

(Fg), I.P.S.S.A.R. Michele Lecce di S.Giovanni Rotondo(Fg), I.T.C. G. Toniolo di Manfredonia (Fg), Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore Gian Tommaso Giordasni di Monte S.Angelo(Fg), Istituto Superiore Roncalli di Manfredonia (Fg), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1-della nota del 10.12.2010, prot.n.625 della scuola media statale "Paolillo" di Cerignola (FG),con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Paradiso Valeriano;

2- della nota del 24.11.2010, prot.n.3407, Scuola elementare "Mendes" di Casalnuovo Monterotaro (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Caputo Antonio;

3- della nota del 29.11.2010, prot.n.7437, dell'Istituto Superiore"Pacinotti" di Foggia, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Danza Gaetano;

4- della nota del 29.11.2010, prot.n.7437, dell'Istituto Superiore"Pacinotti" di Foggia, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Milanese Michele;

- 5- della nota del 29.11.2010, prot.n.7437, dell'Istituto Superiore "Pacinotti" di Foggia, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Coviello Xairo;
- 6- della nota del 29.11.2010, prot.n.7437, dell'Istituto Superiore "Pacinotti" di Foggia, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Puzio Michele Pio;
- 7- della nota del 29.11.2010, prot.n.7437, dell'Istituto Superiore "Pacinotti" di Foggia, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Pipoli Saverio;
- 8- della nota del 6.12.2010, prot.n.5466, dell'Istituto Superiore "Carafa" di Andria(BAT), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Regano Gianfranco;
- 9- della nota dell'istituto "Zingarelli" di Cerignola, allo stato mai notificata, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Bolognese Valentina;
- 10- della nota del 27.11.2010, prot.n.3411, Scuola elementare "Mendes" di Casalnuovo Monterotaro (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno D'Amato Angelo;
- 11- della nota del 3.12.2010, prot.n.5619, Istituto superiore "Pestalozzi" di S.Severo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Corroccoli Maria Vincenza;

12- della nota del 1.12.2010, prot.n.3416, Scuola elementare "Mendes" di Casalnuovo Monterotaro (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno De Cesare Donato;

13- della nota del 29.11.2010, prot.n.7437, dell'Istituto Superiore "Pacinotti" di Foggia, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Meliota Vito;;

14- della nota del 9.10.2010, prot.n.1/ris,, mai notificata, dell'Istituto comprensivo "De Bonis" di S.Giovanni Rotondo (FG),, con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Alicino Anna Pia;

15- della nota del 9.10.2010, prot.n.1/ris,, mai notificata, dell'Istituto comprensivo "De Bonis" di S.Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Esposito Chiara;

16- della nota dell'11.12.2010, prot.n.5672, dell'Istituto magistrale "Maria Immacolata" di S.Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Padula Anna;

17- della nota dell'11.12.2010, prot.n.5672, dell'Istituto magistrale "Maria Immacolata" di S.Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Laidò Francesca;

18- della nota del 9.10.2010, prot.n.1/ris,, mai notificata, dell'Istituto

comprensivo "De Bonis" di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Ciavarella Francesco Pio;

19- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell'Istituto P.S.S.A.R."M.Lecce" di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Martino Luigi;

20- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell'Istituto P.S.S.A.R."M.Lecce" di S.Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Barbano Luigi Pio;

21- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell'Istituto P.S.S.A.R."M.Lecce" di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno La Fratta Michele;

22- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell'Istituto P.S.S.A.R."M.Lecce" di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Cappuccci M.Nicla;

23- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell'Istituto P.S.S.A.R."M.Lecce" di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno De Santis Michele;

24- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell'Istituto P.S.S.A.R.



“M.Lecce” di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunna Paglione Gemma;

25- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell’Istituto P.S.S.A.R.“M.Lecce” di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Nardella Emanuele;

26- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell’Istituto P.S.S.A.R.“M.Lecce” di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Nardella Matteo;

27- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell’Istituto P.S.S.A.R.“M.Lecce” di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Ianzano Matteo;

28- della nota del 2.12.2010, prot.n.5119 dell’Istituto P.S.S.A.R.“M.Lecce” di S.Giovanni Rotondo (FG),con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Nardella Michelangelo;

29- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975,mai notificata, dell’Istituto programmatori “Toniolo” di Manfredonia (FG),con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno all’alunno Conoscitore Massimiliano;

30- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975,mai notificata, dell’Istituto

programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno D'Anzeris Andrea;

31- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Tomaiuolo Micaela;

32- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Di Biccari Luisa;

33- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Di Sabato Raffaella;

34- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Palena Michele;

35- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Bottalico Orazio;

36- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto

programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno D'Ambrosio Gianantonio;

37- della nota del 16.09.2010, prot.n.4975, mai notificata, dell'Istituto programmatori "Toniolo" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna De Padova Angela;

38- della nota del 20.10.2010, prot.n.4227, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna La Torre Filomena;

39- della nota del 24.09.2010, prot.n.3728, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Calore Ciuffreda Maria Giuseppa;

40- della nota del 30.10.2010, prot.n.4436, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Di Padova Michela;

41- della nota del 3.11.2010, prot.n.4452, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Basta Angela Pia;

42- della nota del 10.11.2010, prot.n.4536, mai notificata, dell'Istituto

secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Totaro Viviana Pia;

43- della nota del 20.10.2010, prot.n.4226, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Gargallo Anna Lucia;

44- della nota del 29.09.2010, prot.n.3730, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Ciociola Raffaele;

45- della nota del 24.09.2010, prot.n.3729, mai notificata, dell'Istituto secondario "Gian Tommaso Giordani" di Monte S. Angelo (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Ciociola Antonio;

46- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Facciorusso Maria Michela;

47- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Maiolo Rita;

48- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto

secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Vitale Alessia;

49- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Ciociola Maria Grazia;

50- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Fusilli Pia;

51- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Falcone Berardino;

52- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Pesante Barbara;

53- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Quitadamo Michele;

54- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto

secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Frattarolo Gilda;

55- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Guicciardini Nicola Pio;

56- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno De Filippo Michele;

57- della nota del 20.11.2010, prot.n.9345, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Prencipe Natalia;

58- della nota del 2.11.2010, prot.n.8790, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Salvemini Natalia;

59- della nota del 02.11.2010, prot.n.9340, mai notificata, dell'Istituto secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunno Grilli Francesco;

60- della nota del 20.11.2010, prot.n.9347, mai notificata, dell'Istituto

secondario "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), con la quale è stata disposta l'assegnazione ridotta delle ore di sostegno all'alunna Bisceglia Ester;

61- dei preordinati atti, quali il decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio IV, del 2.08.2010, prot.n.7388; dell'Ufficio IX, Ambito Territoriale di Foggia dell'1.09.2010, prot.n.7388/1; della preordinata circolare n.37 del 13.04.2010 del MIUR, Ufficio 5 e Ufficio 4;

62- di ogni altro atto preordinato, premesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, comunque ostativo del legittimo computo delle ore di sostegno rispettivamente assegnate agli epigrafati istituti scolastici, per converso, riconosciute dalle diagnosi funzionali e nei profili dinamico-funzionali dei singoli ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ufficio Scolastico Provinciale Foggia e di Ufficio Scolastico Provinciale Bari e di Scuola Media Statale Paolillo di Cerignola (Fg) e di Scuola Elementare Mendes di Caslnuovo Monterotaro (Fg) e di I.P.S.A. Pacinotti di Foggia e di Istituto Tecnico Carafa di Andria (Bat) e di Liceo Classico Zingarelli di Cerignola (Fg) e di Istituto Superiore Pestalozzi di S. Severo (Fg) e di Istituto Comprensivo Alessandro De Bonis di S.Giovanni Rotondo (Fg) e di Istituto Magistrale Maria Immacolata di S.Giovanni

Rotondo (Fg) e di I.P.S.S.A.R. Michele Lecce di S.Giovanni Rotondo (Fg) e di I.T.C. G. Toniolo di Manfredonia (Fg) e di Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore Gian Tommaso Giordasni di Monte S.Angelo(Fg) e di Istituto Superiore Roncalli di Manfredonia (Fg);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Tommaso De Grandis e Giovanni Cassano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Visto il ricorso in esame, con cui i ricorrenti, tutti genitori di minori bisognosi di sostegno scolastico, impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l'annullamento;

Considerato che:

- nei confronti di ognuno dei minori, con apposita diagnosi funzionale, l'Unità Multifunzionale Medica della A.S.L. ha richiesto la presenza in classe di insegnante di sostegno per un numero determinato di ore;
- con gli impugnati provvedimenti dirigenziali gli istituti scolastici presso i quali gli alunni sono iscritti per l'a.s. 2010/2011 hanno ridotto le ore di presenza dell'insegnante di sostegno;



Rilevato che i ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:

1. violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione della normativa comunitaria e internazionale;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., dell'art. 33 L. n. 104/92 e ss.mm. e della c. m. n. 63 del 6.7.09;
3. violazione e falsa applicazione di legge: degli artt. 1, 3 e 7 L. n. 241/90 e dell'art. 12 L. n. 104/92, dell'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia con L. n. 848/55, della Carta Sociale Europea, ratificata con L. n. 30/99; incompetenza;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Istituto Superiore "Pestalozzi" di San Severo, dell'Istituto Magistrale "Maria Immacolata", dell'Istituto Comprensivo "Alessandro De Bonis" e dell'I.P.S.S.A.R. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo, della Scuola Media Statale "Paolillo" di Cerignola, della Scuola Elementare "Mendes" di Castelnuovo Monterotaro, dell'Istituto Superiore "Roncalli" e dell'I.T.C. "G. Toniolo" di Manfredonia, dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore "Gian Tommaso Giordani" di Monte Sant'Angelo, dell'I.P.S.A. "Pacinotti" di Foggia, del Liceo Classico "Zingarelli" di Cerignola, dell'Istituto Tecnico "Carafa" di Andria, dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bari e degli Uffici Scolastici Provinciali di Bari e di Foggia, che contestano le avverse deduzioni e

chiedono la reiezione del ricorso;

Considerato che nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2011 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell'intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma abbreviata, che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.

Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in esame rientra nell'ambito di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (Cass. SS.UU. Ord. 27.1.2007 n. 1144; C.d.S. Sez. VI n. 1134/2005);

I ricorrenti, attraverso la domanda di annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe, chiedono altresì accertarsi il diritto dei loro figli di ottenere l'erogazione del servizio di assistenza dell'insegnante di sostegno durante l'orario scolastico per un numero di ore settimanali pari a quello previsto dalle attestazioni sanitarie.

Ciò premesso, rileva il Collegio che la posizione giuridica fatta valere costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 co. 2, 34 e 38 Cost., sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all'assistenza del disabile, espressamente sancito dalla L. n. 104 del 1992 (artt. 12, 13, 14, 15 e 16), nonché dal T.U. n. 297/94).

Rileva pertanto il Collegio che il comportamento serbato dall'Amministrazione Scolastica risulta illegittimo, proprio con

riferimento alle modalità di erogazione del servizio in favore dei predetti minori, atteso che, con gli impugnati provvedimenti, sono state attribuite un numero di ore settimanali inferiore rispetto a quello necessario, secondo la stima effettuata dalla A.S.L. competente.

Il comportamento serbato dall'Amministrazione, asseritamente posto in essere sulla base della nuova dotazione organica e delle disponibilità finanziarie, risulta comunque illegittimo, atteso che – come sopra evidenziato – il diritto conculcato costituisce diritto fondamentale della persona e costituzionalmente protetto, con evidente priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell'attività scolastica, nel senso che quest'ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi, i cui contenuti concreti non possono che essere quelli indicati come necessari dalla A.S.L. competente in occasione dell'accertamento.

Deve infatti rilevarsi che l'affermazione del diritto al sostegno e all'assistenza scolastica del disabile come diritto fondamentale della persona costituisce affermazione generale e di principio, che necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie.

Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno

dall'Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., unico organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del singolo disabile.

L'Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente alla minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l'esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria.

Diversamente opinando il diritto di che trattasi non risulterebbe adeguatamente tutelato secondo la sua natura di diritto fondamentale prioritario, essendo peraltro evidente che una prestazione assistenziale o un intervento di sostegno inadeguato e sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche dell'organo tecnico costituisce situazione del tutto inutile ed equiparabile alla mancata erogazione del servizio.

La natura di diritto fondamentale non consente infatti alcuna elasticità nella erogazione, né alcuna discrezionalità dell'Amministrazione.

Appare invero singolare la tesi difensiva sostenuta dalla difesa dell'Amministrazione che, contraddittoriamente, dopo aver condiviso le affermazioni di principio in ordine all'esigenza di effettività del sostegno secondo le specifiche esigenze di ciascun

alunno, pretenderebbe di attribuire spernibile e comunque secondaria rilevanza alla certificazione della A.S.L., che risulterebbe subordinata alle esigenze organizzative e alle disponibilità finanziarie e di organico, riservando un inammissibile spazio discrezionale all'Amministrazione, in contrasto con i principi dell'ordinamento sopra richiamati.

Né può ritenersi ammissibile, contrariamente agli assunti dell'Avvocatura dello Stato, che la valutazione finale sull'adeguatezza quantitativa e qualitativa dell'intervento di sostegno sia riservata all'Amministrazione invece che alla A.S.L., la quale costituisce invece l'unico soggetto tecnicamente idoneo ad esprimere siffatto giudizio di adeguatezza del livello dell'intervento di sostegno.

Il ricorso va invece respinto con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, atteso che la possibilità di determinazione equitativa del danno esistenziale del danno da parte del Giudice presuppone tuttavia il previo assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di prova relativamente all'an debeatur, onere che non risulta adempiuto nel caso in esame (ad esempio attraverso una perizia medica che evidenzi un regresso o un peggioramento del comportamento relazionale o cognitivo del minore).

Tale orientamento, che si pone in sintonia con i principi da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22.2.2010, si iscrive in un contesto consolidato di arresti giurisprudenziali anche specifici di questa Sezione (T.A.R. Puglia Bari Sez. II 8.2.08 n.

90/2008; 20.2.09 n. 100; 25.6.09 n. 1616).

Le spese di giudizio, che - in ragione della parziale soccombenza (sulla domanda risarcitoria) - si liquidano in complessivi € 2.000, per spese, diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000 per spese diritti e onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 03/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)